



CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI
(disciplina applicativa delle disposizioni dell'art. 1, commi 102-
110, L. 199/2025)**

testo coordinato con le modifiche approvate dal consiglio comunale con deliberazione n. 37 del 1
aprile 2026

entrata in vigore 13 aprile 2026.

Indice

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	4
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.	8
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	9
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.	9
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	9
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente	9
Articolo 9 – Decadenza dalla definizione agevolata.....	10
Articolo 10 – Modalità digitali, tracciabilità e comunicazioni.....	11
PARTE II - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI.....	12
Articolo 12 - Oggetto del Regolamento.....	12
Articolo 13 – Oggetto della definizione agevolata	12
Articolo 14 – Termini e modalità di presentazione della domanda.....	12
Articolo 15 – Importi dovuti.....	12
Articolo 16 – Perfezionamento della definizione.....	13
Articolo 17 - Disciplina applicabile in caso di compensazione.....	13
Articolo 18 – Diniego della definizione.....	13
Articolo 19 – Sospensione del processo	13
Articolo 20 – Trattamento dei dati personali	13
Articolo 21 – Entrata in vigore	13

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed anche in forza di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ed entrate per le quali i diritti di credito del Comune di Alcamo sono già maturati al 31/12/2025 e non siano stati ancora emessi i relativi avvisi di accertamento. Per le entrate non ancora oggetto di accertamenti è necessario che il contribuente nella richiesta di definizione agevolata riconosca il proprio debito e chieda l'emissione e la notifica dei relativi accertamenti tributari, tale riconoscimento di debito, in ogni caso, varrà ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ.

2. Il presente regolamento disciplina altresì la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti di natura tributaria risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi sino 31 dicembre 2025 e i debiti tributari maturati al 31/12/2025 per i quali risultino ancora da emettere i relativi avvisi di accertamento - che devono essere emessi su istanza del contribuente entro le date previste dall'art. 3- possono essere estinti con esclusione totale o riduzione parziale di sanzioni ed interessi secondo quanto previsto al successivo art. 3. Restano dovute in ogni caso le somme da corrispondere a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti. Nel caso di accertamenti tributari non ancora emessi, per debito maturato deve intendersi quello per il quale alla data di adesione alla definizione agevolata siano infruttuosamente trascorsi i termini di pagamento spontaneo previsti entro il 31 dicembre 2025 da leggi o da regolamenti dell'ente.

2. Sono altresì agevolabili le entrate patrimoniali quali i canoni idrici ed il canone unico patrimoniale.

3. Le disposizioni del precedente comma si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo riguarderà la totalità delle posizioni debitorie del soggetto istante relativamente alle seguenti entrate:

- IMU

- TARI

-CANONI IDRICI

- CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP)

- CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (oneri di urbanizzazione e costi di costruzione).

5. Non è possibile definire in maniera agevolata un singolo inadempimento, riferito a singola entrata o a singola annualità in presenza di altri inadempimenti relativi ad altre entrate tra quelle agevolabili e/o ad altre annualità.

6. L'istanza di definizione agevolata sarà unica secondo il modello messo a disposizione dall'ente ed allegato al presente regolamento.

7. Sono altresì definibili le entrate per le quali sono già in corso pagamenti rateali secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.

8. Sono altresì escluse dalla definizione agevolata le entrate per le quali siano già state emesse e trasmesse ad Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) le liste dei ruoli per la riscossione coattiva.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, presentando, dal 15/04/2026 ed entro e non oltre il 31/05/2026, apposita istanza, con le modalità definite dall'ufficio nell'avviso pubblicato sul sito dell'ente entro 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. Ogni istanza presentata fuori da tale periodo (15/04-31/05) non produrrà effetti, e nella stessa il debitore indicherà obbligatoriamente, tra l'altro, un valido indirizzo Pec a pena di irricevibilità/inammissibilità della stessa, e potrà chiedere l'eventuale emissione di avviso di accertamento per le obbligazioni giuridiche già scadute al 31/12/2025 per le quali non sia stato già emesso avviso di accertamento. Qualora non intenda avvalersi del pagamento in un'unica soluzione, indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento come riportato nelle sottostanti tabelle.

Tali istanze se presentate secondo modalità diverse da quelle che verranno rese note dall'ufficio tramite il sito dell'ente ed entro 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento saranno ritenute irricevibili e non sarà per esse avviato alcun procedimento.

La definizione di cui al presente regolamento varrà in riferimento ad ogni tributo e/o entrata patrimoniale per tutti gli anni di morosità risultanti da avvisi di accertamento divenuti definitivi o da crediti maturati al 31/12/2025 anche se non accertati ma che dovranno essere previamente accertati, a seguito di richiesta dell'istante.

2. L'importo minimo della rata è pari ad euro cento.

3. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta richiesta di adesione, notifica, unicamente a mezzo pec all'indirizzo (pec) indicato nell'istanza, ai debitori che hanno manifestato la propria volontà di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché eventualmente l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai criteri di cui alle sottostanti tabelle:

TABELLA 1: TARI – IMU – CANONI IDRICI – CUP (SOLO OMESSO VERSAMENTO)

Abbattimento totale di sanzioni e interessi	Pagamento della risultante somma in un'unica soluzione entro e non oltre il 31/07/2026	TARI - IMU – IDRICO – CUP accertamenti in corso - accertamenti definitivi - rateizzazioni in corso con l'ente non con ADER	Idrico (dal 1999 in poi) – Tari, Imu e CUP (dal 2021 in poi a meno che non siano già stati trasmessi ruoli all'ADER)
Abbattimento delle sanzioni e degli interessi del 100%, alle seguenti condizioni: a) addebito irrevocabile R.I.D b) pagamento della prima rata di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute fino alla definizione, con scadenza entro il 31/07/2026;	pagamento della parte restante fino a 35 (trentacinque) rate mensili	Come sopra	Come sopra
Abbattimento delle sanzioni e degli interessi del 80%%, alle seguenti condizioni: a) pagamento prima rata di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute fino alla definizione, con scadenza entro il 31/07/2026;	pagamento della parte restante fino a 35 (trentacinque) rate mensili	Come sopra	Come sopra

TABELLA 2: CUP (PER OCCUPAZIONI O AFFISSIONI ABUSIVE)

<p>Abbattimento della sanzione amministrativa di cui all'art. 1, comma 821, lett. h), L. 160/2019, dal 200% (come stabilito dal vigente regolamento CUP) al 100% (minimo legale) della stessa;</p>	<p>Pagamento della risultante somma in un'unica soluzione entro e non oltre il 31/07/2026</p>	<p>Accertamenti in corso - accertamenti definitivi - rateizzazioni in corso con l'ente, non con ADER</p>	<p>Dal 2021 in poi</p>
<p>Abbattimento della sanzione amministrativa di cui all'art. 1, comma 821, lett. h), L. 160/2019, dal 200% (come stabilito dal vigente regolamento CUP) al 100% (minimo legale) della stessa. Alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) addebito irrevocabile RID; b) prima rata di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione agevolata, con scadenza entro il 31/07/2026; 	<p>Pagamento della parte restante fino a 35 (trentacinque) rate mensili.</p>	<p>Come sopra</p>	<p>Come sopra</p>
<p>Abbattimento della sanzione amministrativa di cui all'art. 1, comma 821, lett. h), L. 160/2019, dal 200% (come stabilito dal vigente regolamento CUP) al 120% della stessa, con pagamento della prima rata di importo pari al 10% delle somme</p>	<p>Pagamento della parte restante fino a 35 (trentacinque) rate mensili.</p>	<p>Come sopra</p>	<p>Come sopra</p>

complessivamente dovute ai fini della definizione agevolata, entro il 31/07/2026.			
---	--	--	--

4. Il termine per il pagamento della prima rata o della rata unica è fissato al 31 luglio 2026.
5. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale, nella misura vigente al momento della predisposizione del piano di ammortamento.
6. Ogni interessato, secondo le modalità che l'ente metterà a disposizione entro 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento e di cui darà pubblicità attraverso il sito dell'ente, potrà conoscere la propria posizione debitoria in relazione alle entrate definibili in modo agevolato e disporre del relativo prospetto informativo. Il prospetto informativo avrà valore solo agli effetti della presente definizione agevolata e, in ogni caso, sino al 31/05/2026.
7. Per debiti complessivi di importi maggiori di 50.000,00 euro (cinquantamila), è ammessa la rateizzazione fino ad un massimo di 60 (sessanta) rate mensili alle condizioni di cui alla seguente tabella:

<p>Abbattimento totale (100%) di sanzioni ed interessi, alle seguenti condizioni :</p> <p>a) addebito irrevocabile R.I.D</p> <p>b) pagamento della prima rata di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute fino alla definizione, con scadenza entro il 31/07/2026;</p>	<p>pagamento della parte restante fino a 59 (cinquantanove) rate mensili</p>	<p>TARI-IMU-IDRICO-CUP- (accertamenti in corso- accertamenti definitivi- rateizzazioni in corso con l'ente, non con AdER</p>	<p>Idrico (dal 1999 in poi)- TARI- IMU-CUP (dal 2021 in poi a meno che non siano già stati trasmessi i ruoli ad AdER)</p>
<p>Abbattimento pari all'80% delle sanzioni ed interessi, con obbligo di pagamento della prima rata di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione agevolata, entro il 31/07/2026</p>	<p>Come sopra</p>	<p>Come sopra</p>	<p>Come sopra</p>

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata

ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione agevolata non produce effetti ed il debitore decadrà automaticamente, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dell'ufficio, da ogni agevolazione concessa a norma del presente regolamento. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto e riprenderà il procedimento di riscossione coattiva del credito vantato dall'ente.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Dalla data di presentazione della domanda sono sospesi tutti i termini di prescrizione e decadenza, nonché le procedure esecutive e cautelari, incluse quelle già avviate, salvo quelle già definitivamente concluse.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore dichiara in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo

tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata. È possibile depositare un atto di rinuncia a firma congiunta, ovvero un atto di rinuncia con in allegato un atto di accettazione alla rinuncia firmata dall'altra parte.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

3. La rinuncia al contenzioso è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione agevolata, con sospensione del giudizio fino al pagamento della prima rata.

Articolo 9 – Decadenza dalla definizione agevolata

1. Il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata, senza necessità di ulteriore diffida da parte del Comune, in caso di:

- (i) mancato, insufficiente o tardivo (oltre 5 giorni) pagamento in un'unica soluzione;
- (ii) mancato pagamento, insufficiente o tardivo pagamento (oltre 5 giorni) di una rata oltre il termine stabilito dal piano di rateizzazione anche se, dovuto a incapienza del C/C del disponente, in caso di addebito RID;
- (iii) irregolarità non essenziali dell'istanza non corrette entro il termine assegnato dall'Ufficio;
- (iv) dichiarazioni mendaci o utilizzo di documentazione falsa, fatta salva ogni altra rilevanza anche penale;
- (v) mancato deposito della rinuncia/atti necessari nel contenzioso quando richiesto come condizione;
- (vi) revoca della disposizione di addebito (RID) del pagamento rateale anche derivante dalla chiusura del C/C del disponente;
- (vii) pagamento anche di una sola rata con modalità diverse da quelle stabilite con l'atto di accettazione della definizione agevolata;

2. In caso di intervenuta decadenza:

- a) gli importi versati sono acquisiti a titolo di acconto sul dovuto complessivo;
- b) si applicano sanzioni e interessi nella misura ordinaria per l'importo residuo;
- c) si riattiva pienamente l'efficacia dei precedenti atti esecutivi per i quali riprendono o sono avviate le procedure di riscossione coattiva per il residuo;
- d) non è dovuto alcun rimborso delle somme versate.

3. L'Ufficio competente, dopo avere accertato il verificarsi di una delle precedenti cause di decadenza, comunica al contribuente, unicamente a mezzo Pec, l'intervenuta decadenza, gli effetti della stessa, nonché il ricalcolo del dovuto in via ordinaria.

Articolo 10 – Modalità digitali, tracciabilità e comunicazioni

1. Il Comune assicura l'utilizzo di strumenti digitali per: presentazione istanze, protocollazione, comunicazioni e pagamenti.
2. Ogni istanza è identificata da codice univoco rappresentato dal protocollo di entrata.
3. Le comunicazioni dell'Ufficio avvengono tramite PEC o area riservata, salvo comprovata impossibilità.
4. Ai fini di quanto previsto al primo comma, si delega l'istanza dovrà essere presentata secondo le modalità definite dall'ufficio con avviso pubblicato sul sito dell'ente entro 15 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento. Si riterranno valide solo le istanze presentate attraverso le modalità indicate dall'ufficio entro 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento con avviso pubblicato sul sito dell'ente. Per ogni istanza è previsto un contributo di istruttoria pari ad € 15,00 che dovrà essere versato secondo le modalità che verranno rese, note sul sito dell'ente, entro 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. La ricevuta di pagamento del contributo di istruttoria dovrà essere allegata all'istanza.
5. Le sole modalità di pagamento accettate sono o tramite disposizione permanente di addebito su conto corrente o tramite PAGOPA.

Articolo 11 - Disciplina speciale per gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle quote di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, già oggetto di piani di rateizzazione, limitatamente agli importi relativi alle rate scadute e non pagate.
2. L'istanza dovrà essere presentata secondo le modalità definite dall'ufficio con avviso pubblicato sul sito istituzionale entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione del presente regolamento. L'istante godrà del beneficio della non applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 42 del DPR n. 380 del 2001 e s.m.i., mentre la durata del piano di rateizzazione della definizione agevolata non potrà superare quella già determinata con il piano di ammortamento allegato al titolo abilitativo edilizio.

PARTE II - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 12 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina anche la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

Articolo 13 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata di cui alla Parte II del presente regolamento sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune entro la data del 31 dicembre 2025.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte questo Comune quale ente impositore.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 14 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo precedente deve essere presentata entro il periodo dal 15.04.2026 al 31.05.2026.

2. La domanda deve essere presentata attraverso le modalità definite dall'ufficio entro 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

3. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 15 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui al presente articolo, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce non ancora definitive depositate entro la data del 31 dicembre 2025. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data ultima di cui all'articolo 3, comma 1. Restano comunque dovute eventuali spese di lite a carico della parte soccombente.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

4. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

5. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

6. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 16 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 14, comma 1, e, in assenza di diniego, con il pagamento della rata unica o della prima rata entro il 31.07.2026.

2. Qualora non ci siano importi da versare (ipotesi di diniego di rimborso), la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. -

4. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

5. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 17 - Disciplina applicabile in caso di compensazione

1. E' data facoltà al contribuente di compensare in tutto o in parte le somme dovute al Comune con crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti del comune stesso. In questo caso, può essere oggetto di rateizzazione a seguito dell'adesione alla definizione agevolata soltanto il debito che residua dopo la compensazione alle condizioni di cui agli articoli precedenti.

Articolo 18 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il trentesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 19 – Sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 20 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene per finalità istituzionali connesse alla gestione delle entrate e della definizione agevolata, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

2. Il titolare del trattamento è il Comune di Alcamo.

Articolo 21 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui acquista efficacia la deliberazione che lo approva.